

Modalità di costituzione e funzionamento della Rete territoriale per la gestione associata e l'inclusione sociale a norma degli artt. 15, comma 2 e 18, comma 1, lett. d) della Legge regionale n. 9 del 4 aprile 2024 “Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali”

La Rete territoriale: identità e *mission*

La *ratio* della Legge regionale n. 9 del 4 aprile 2024 si poggia su alcuni concetti chiave che, messi in relazione gli uni con gli altri, possono essere così riassunti:

- la **gestione associata** è un modello organizzativo che mira a garantire il raggiungimento uniforme dei LEPS all'interno del territorio dell'ATS, favorendo l'**integrazione** tra diverse politiche e soggetti nonché la gestione unitaria, efficace ed efficiente dei servizi ed interventi;
- questa **integrazione** avviene fra i **differenti livelli** istituzionali di programmazione e governo: nazionale, regionale e locale secondo il principio di sussidiarietà;
- a livello **territoriale** l'integrazione coinvolge attivamente – oltre all'attore Pubblico – le **persone, le famiglie e la comunità** (ETS, istituzioni non-profit, parti sociali, imprese for profit socialmente responsabili);
- obiettivo sistemico è l'**empowerment** dei soggetti destinatari degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, cioè il rafforzamento delle loro capacità di agire in autonomia;
- tutti questi elementi convergono verso la definizione di **obiettivi comuni** all'interno di una programmazione condivisa e attraverso modalità di gestione, monitoraggio e valutazione comuni.

La Rete territoriale per la gestione associata e l'inclusione sociale (di seguito anche “Rete territoriale” o, semplicemente, “Rete”) è una struttura determinante per la concretizzazione di questi concetti e quindi, per la migliore evoluzione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. Invero, la Rete è una struttura organizzativa di informazione e consultazione a livello di Ambito Territoriale Sociale che la Regione del Veneto ha ritenuto utile istituire al fine di consentire ai diversi soggetti (pubblici e privati) impegnati a rispondere alle esigenze socio-assistenziali emergenti dal territorio, di essere parte attiva per accrescere, attraverso una regia unitaria, l'incisività e l'impatto dei servizi all'interno del territorio.

Nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare riconosciuta agli enti locali e tenuto conto delle differenti realtà ed esigenze territoriali, alla Rete territoriale è riconosciuto un ruolo di supporto attivo, il quale dovrà tradursi in attività orientate alla promozione e alla condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo sulla base del monitoraggio e delle valutazioni svolte a livello territoriale dagli organi dell'ATS. A tal proposito la Rete, oltre all'attività consultiva in materia di pianificazione di zona prevista dagli artt. 13, comma 5 e 15, comma 1 della L.R. n. 9/2024, può essere individuata quale struttura deputata a:

- supportare il Comitato dei Sindaci di Ambito nell'analisi dei bisogni espressi dal territorio e nell'individuazione di strategie di sviluppo sociale delle comunità di riferimento;
- promuovere e sostenere la costruzione di rapporti collaborativi tra i diversi soggetti che intervengono nel territorio, stimolando e innescando processi partecipativi istituzionalmente riconosciuti e offrendo spazi e tempi per la loro realizzazione;



f5b4eba1



- accompagnare il lavoro del territorio e di tutti quei soggetti che hanno già avviato o intendono avviare azioni e percorsi di welfare, avvalorandone il contributo sia attraverso la condivisione delle scelte programmatiche sia stimolando il confronto interistituzionale.

La realizzazione di simili compiti richiede di adottare un approccio teso a rendere efficace detta Rete – evitando, conseguentemente, di appesantirne la struttura e le modalità funzionamento – favorendo la partecipazione del Terzo Settore, del non-profit, del for-profit socialmente responsabile e della comunità per favorire le attività di programmazione e lo scambio di buone prassi.

Al fine di evitare la proliferazione di strutture di *governance* la Rete territoriale dovrà ricomprendere, gradualmente, tutte le funzioni e prerogative di coordinamento e indirizzo che la normativa nazionale e regionale vuole attribuite a livello di Ambito Territoriale Sociale.

Modalità di costituzione e funzionamento

La costituzione della Rete territoriale è di competenza del Comitato dei Sindaci di Ambito, il quale vi provvederà secondo le modalità e attraverso gli strumenti individuati nel proprio regolamento di funzionamento.

Il Comitato dei Sindaci di Ambito, avvalendosi degli uffici di supporto, procederà alla predisposizione di un regolamento che vada a disciplinare almeno:

- la composizione ed eventuali sottostrutture;
- le modalità di adesione e rinuncia;
- le modalità e i tempi di svolgimento dei lavori;
- le funzioni di consultazione e condivisione in materia di programmazione, indirizzo, monitoraggio e valutazione, con specifico riferimento al parere, non vincolante, sul Piano di Zona;
- il rapporto con il Comitato dei Sindaci di Ambito e con gli uffici dell'ATS;
- il raccordo con gli altri Enti (pubblici e privati) del territorio secondo i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con specifico riferimento alla composizione, la Rete territoriale, quale declinazione della Rete regionale di cui all'art. 14 della L.R. n. 9/2024, dovrà necessariamente comprendere:

- il Presidente del Comitato dei Sindaci di Ambito, con funzioni di Presidente della Rete territoriale;
- il Direttore dell'ATS;
- i rappresentanti del Terzo Settore.

Si evidenzia che il Presidente del Comitato dei Sindaci di Ambito e il Direttore dell'ATS – in quanto componenti, altresì, della Rete regionale per la gestione associata e l'inclusione sociale a norma dell'art. 14, comma 2 della L.R. n. 9/2024 – svolgono una funzione di raccordo tra il livello di programmazione territoriale a quello regionale.

A mente di quanto previsto dagli artt. 7 e 15, comma 2 della L.R. n. 9/2024 e considerato quanto statuito dai commi 2 e 3 dell'art. 1, per consentire l'avvio di processi partecipati e l'integrazione con gli interventi e servizi attinenti alle politiche di welfare, si ritiene che nella composizione della Rete territoriale debbano essere tenuti nella dovuta considerazione tutti i soggetti che operano sul territorio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:



- soggetti pubblici nei settori relativi a:
 - Sanità (Azienda ULSS competente per territorio);
 - Lavoro (quali i Centri per l'impiego);
 - Istruzione (quali le istituzioni scolastiche territoriali e i Centri per l'Istruzione degli Adulti);
 - Ordine e Sicurezza Pubblica (quali Prefetture, Questure e FF.OO.);
 - Giustizia (quali Tribunali, Procure, Istituti Penitenziari, UEPE, CGM/USSM);
 - Edilizia Residenziale (quali l'A.T.E.R.);
- soggetti privati in rappresentanza di:
 - Enti del Terzo Settore (ETS);
 - istituzioni non-profit (nei diversi settori quali: sviluppo economico e coesione sociale - cultura, sport e ricreazione - assistenza sociale e protezione civile);
 - parti sociali (quali le rappresentanze sindacali territoriali);
 - società benefit e le imprese for profit socialmente responsabili o che si sono dotate di sistema di welfare aziendale o che partecipino attivamente al welfare territoriale (anche attraverso le associazioni di categoria).

Per definire la composizione della Rete – specificamente per quanto riguarda l'adesione dei soggetti privati – l'ATS potrebbe procedere mediante protocolli d'intesa ovvero manifestazioni di interesse che, periodicamente, consentano di aggiornare la compagine rappresentativa all'interno della Rete stessa. Una simile metodologia consentirebbe di rafforzare la cultura organizzativa territoriale, contribuendo alla crescita e allo sviluppo di questi enti. Con specifico riferimento agli ETS, il loro valore e la funzione sociale potrà inoltre essere valorizzata attraverso l'avvio di quei rapporti collaborativi di co-programmazione e co-progettazione che sono alla base della c.d. Amministrazione Condivisa (artt. 55 e 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e D.M. 31 marzo 2021 n. 72) e che, attraverso le loro competenze, esperienze, rapporti e risorse (materiali e immateriali) sono in grado di contribuire al funzionamento della Rete attraverso la messa a disposizione sia di dati informativi, sia della loro capacità organizzativa e di intervento.

La costituzione della Rete territoriale non deve tradursi nella creazione di una rigida sovrastruttura organizzativa – con il rischio di indebolirne l'efficacia e l'efficienza –, ma deve sostanziarsi in uno spazio di riflessione e confronto caratterizzato da modalità di lavoro semplici che diano dinamicità al suo effettivo funzionamento. Solo così sarà possibile riconoscere in tempi utili le criticità emergenti e i progressi conseguiti consentendo di metterli a fattor comune nelle successive programmazioni. A tal fine potrebbe risultare opportuno prevedere un percorso graduale/modulare di strutturazione della Rete che – tenuti nella dovuta considerazione il principio partecipativo e quello di sussidiarietà – da una prima composizione semplice ed embrionale possa evolversi, grazie all'esperienza progressivamente maturata, in un organismo più complesso e strutturato.

La Rete deve promuovere e sostenere dinamiche effettivamente collaborative e di dialogo a vantaggio della comunità dell'ATS. A tal fine si ritiene necessario che all'interno della Rete sia individuato un soggetto che, oltre a garantire la partecipazione attiva di tutti, sia capace di fare sintesi delle differenti posizioni emergenti e guidare la Rete verso l'obiettivo comune di rafforzamento della gestione associata della funzione socio-assistenziale territoriale. A questo compito potrà provvedere il Presidente del Comitato dei Sindaci di Ambito il quale, avvalendosi del Direttore dell'ATS e degli uffici di supporto previsti, darà forma alle posizioni espresse dalla Rete consentendo la loro migliore declinazione all'interno dei documenti di programmazione territoriali (primo tra tutti la pianificazione di zona, così come previsto dall'art. 13, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2024).

